

INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE E DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente atto definisce, in ottemperanza all'art. 42, comma 2 lettera m, d. lgs. n. 267/2000, gli indirizzi per la nomina la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di competenza del Sindaco presso enti, aziende, istituzioni, incluse le società partecipate del Comune.

Gli stessi indirizzi si applicano altresì, in quanto compatibili, alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Comunale o, eventualmente, della Giunta.

Le nomine o designazioni che trovano specifica disciplina in norme di legge, dello statuto e dei regolamenti comunali prescindono dall'applicazione dei criteri di cui al presente atto.

Il Sindaco procede alle nomine e alle designazioni, con proprio decreto, sulla base degli indirizzi stabiliti, nei termini di cui all'art. 50, comma 9 del medesimo d. lgs. 267/2000, di tutti i rappresentanti del Comune in seno a organismi per i quali è prevista per legge, per disposizione regolamentare, e statutaria o a vario titolo, la presenza di rappresentanti dell'Ente mediante diretta ed esplicita indicazione.

Art. 2 - REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI

I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, nelle istituzioni, devono:

- Possedere i requisiti previsti dal Codice Civile per l'incarico da ricoprire, se previsti
- Non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità per la carica di consigliere comunale di cui al titolo III, capo II del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità degli incarichi di cui al decr. lgs. n. 39/2013;
- Non trovarsi nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 1 comma 734 della legge n. 296/2006 e da ulteriori norme specifiche intervenute in materia;
- Non trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale con le mansioni o funzioni inerenti l'incarico conferito, tenuto conto dell'attività professionale o non abitualmente svolta;
- Possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta, al settore dell'attività svolta dall'ente, azienda, istituzione o società partecipata, nonché agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso la partecipazione. La competenza e professionalità devono essere desumibili dal curriculum vitae.

A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le competenze personali e le qualità professionali emergenti da:

- studi compiuti e titoli di studio posseduti
- esperienza professionale maturata o funzioni disimpegnate presso enti, istituzioni o aziende, pubbliche o private o per incarichi pubblici ricoperti, da comprovarsi mediante curriculum vitae.

Alle nomine e alle designazioni sono assicurate, di norma, le condizioni di pari opportunità previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e dalla normativa vigente.

Fatto salvo quanto stabilito dalla legge in ordine ai rinnovi, l'incarico non potrà essere ricoperto dallo stesso soggetto per più di due mandati consecutivi, estendibili a tre nei soli casi in cui gli Enti, le aziende, le istituzioni si trovino, in ragione di contingenze esterne, in situazioni di crisi o debbano affrontare processi di trasformazione e/o riorganizzazione tali da rendere opportuno garantire continuità, efficacia ed efficienza alle loro gestioni.

Art. 3 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ESCLUSIONE

Fatte salve le cause di incompatibilità specificatamente stabilite dalla normativa vigente per gli enti o organismi cui si riferisce la nomina, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende, istituzioni:

- (a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta il Comune;
- (b) chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
- (c) chi abbia liti pendenti con il Comune ovvero con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
- (d) chi è stato dichiarato fallito e/o componenti dei consigli di amministrazione di aziende dichiarate fallite nei tre anni successivi al fallimento;
- (e) chi si trovi in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità previste dal capo II, titolo III del d.lgs. 267/2000, nonché dal capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 4 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Salvo i casi regolati da norme specifiche, il processo di nomina è svolto secondo i criteri generali di pubblicità e trasparenza di cui al presente articolo.

Per le designazioni e nomine in comitati, associazioni, commissioni e in generale in organismi privi di personalità giuridica il Sindaco provvede limitandosi all'osservanza dei criteri definiti dall'art. 2 e 3 dei quali si dà atto nel relativo provvedimento.

La nomina in organismi esterni con autonoma personalità giuridica (quali società, aziende, consorzi, fondazioni) saranno effettuate mediante il seguente processo di raccolta di candidature:

- pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito istituzionale e all'albo pretorio on line per dieci giorni

Ogni candidatura, sottoscritta dal presentatore e corredata da copia del documento d'identità, deve contenere le seguenti indicazioni minime, oltre le dichiarazioni attestanti quanto previsto negli artt. 2 e 3

- dati identificativi
- curriculum vitae contenente titolo di studio posseduto
- elenco delle eventuali cariche pubbliche ricoperte e degli eventuali incarichi ricoperti in altri organismi societari o aziende;

Tutte le candidature presentate decadono automaticamente alla scadenza del mandato del sindaco.

Art. 5 - NOMINA E DOCUMENTAZIONE

Il Sindaco, sulla base dei presenti indirizzi, una volta esperita, se prevista, la procedura di cui al precedente articolo, provvede con proprio decreto alle nomine e designazioni di sua competenza del candidato che ritiene idoneo all'incarico.

Prima dell'emanazione dell'atto di nomina la persona proposta deve presentare apposita dichiarazione accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore, contenente:

- dati identificativi
- titolo di studio posseduto
- esplicita accettazione della proposta di nomina
- piena conoscenza ed accettazione dei criteri contenuti nei presenti indirizzi
- dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dei presenti indirizzi
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconfiribilità ai sensi di legge e conflitto di interessi di cui agli artt. 2 e 3 dei presenti indirizzi
- autorizzazione ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 al trattamento, comunicazione e alla diffusione dei propri dati personali per finalità connesse alla procedura di nomina ed all'adempimento agli obblighi di trasparenza di cui al decr. lgs. n. 33/2013;

Il decreto deve essere comunicato ed accettato dal soggetto individuato, comunicato all'organismo o all'ente interessato ed al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Le nomine e le designazioni dovranno essere rese pubbliche mediante pubblicazione per trenta giorni all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web comunale.

In caso di morte, dimissioni, revoca o decadenza per il verificarsi di cause ostative all'esercizio dell'incarico ai sensi di legge, il Sindaco, provvede, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, alla surroga, nel rispetto degli indirizzi, dei tempi e delle modalità di cui agli articoli precedenti.

Le dimissioni producono effetto dalla data di accettazione del decreto di surroga.

Art. 6 – OBBLIGHI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE - OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Coloro che vengono nominati o designati a rappresentare il Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, sono tenuti nell'espletamento dell'incarico a conformarsi agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.

All'atto della nomina o designazione presso enti, aziende, istituzioni, il soggetto nominato deve rendere pubblica la propria situazione reddituale, patrimoniale e associativa.

I rappresentanti del Comune sono tenuti alla osservanza dei seguenti adempimenti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:

- (a) ad intervenire, se richiesti, alle sedute del Consiglio Comunale ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee;
- (b) a trasmettere al Sindaco l'ordine del giorno delle assemblee ordinarie e delle assemblee straordinarie dell'ente;

- (c) a fornire al Sindaco tempestiva informazione circa le previsioni del piano industriale e le eventuali procedure di modifica dello stesso;
- (d) a riferire al Sindaco eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale o di gravi carenze nell'attività o nella gestione aziendale.

Art. 7 – DURATA IN CARICA

Di norma i rappresentanti del Comune negli organismi esterni di cui al presente atto di indirizzi durano in carica fino al rinnovo degli organi in cui sono nominati, in base a quanto stabilito da normative specifiche, dagli statuti degli organismi di riferimento, da contratti, convenzioni o patti tra soggetti aventi titolo di nomina.

Nel caso in cui non sia prevista una specifica durata e comunque negli organismi privi di autonoma personalità giuridica, i rappresentanti del Comune durano in carica fino al termine del mandato elettorale dell'organo comunale nominante, fatta salva la partecipazione agli organi per l'ordinaria amministrazione fino al rinnovo delle nomine effettuate dall'Amministrazione comunale all'inizio del successivo mandato.

Art. 8 - REVOCA

Sono motivi di revoca:

- il venir meno di uno dei requisiti previsti per la nomina ovvero la sopravvenienza di una disposizione normativa che non consenta il mantenimento dell'incarico;
- il sopraggiungere di motivi di incompatibilità o conflitto di interesse;
- il grave e ripetuto contrasto con gli indirizzi programmatici del Comune nella materia o settore in cui operano i suddetti enti, aziende o istituzioni;

La revoca è disposta con decreto motivato del Sindaco, notificato al soggetto interessato; il decreto di revoca deve essere comunicato all'ente interessato ed al Consiglio nella prima seduta utile e deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web comunale.

Art. 9- NOMINE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, COMMISSIONI E COMITATI – OVE PREVISTE

Quando espressamente norme di legge, di regolamento o statuizioni convenzionali prevedano la competenza dell'Organo Consiliare alla nomina di propri rappresentanti presso Enti, Aziende, Istituzioni, Commissioni e Comitanti, provvede a ciò con l'osservanza dei seguenti criteri:

- Ove espressamente richiesto dalla legge o dal regolamento che contempla la nomina dovrà essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare;
- Ciascun capogruppo -anche previe intese volte unificare le candidature - propone un nominativo, avuto riguardo dell'eventuale necessità che lo stesso debba o meno rivestire la carica di Consigliere;
- In ogni caso e soprattutto nel caso in cui i rappresentanti siano scelti al di fuori dell'organo Consiliare devono essere osservati i criteri individuati sopra per le nomine da parte del Sindaco.